



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 febbraio 2018
(OR. en)

5390/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0341 (NLE)**

**CORDROGUE 8
SAN 21
ENFOPOL 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva *N*-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1*H*-indazol-3-carbossiamide (AB-CHMINACA)

Progetto di

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva

***N*-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1*H*-indazol-3-carbossiammide
(AB-CHMINACA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo²,

¹ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

² GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva *N*-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1*H*-indazol-3-carbossiammide (AB-CHMINACA), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 14 novembre 2017.
- (2) L'AB-CHMINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili al THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma l'AB-CHMINACA possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza dell'AB-CHMINACA, per un verso, e il fatto che può rappresentare un tenore variabile ampio o sconosciuto nelle miscele da fumare, per l'altro verso, significa che presenta un elevato rischio di avvelenamento.
- (3) L'AB-CHMINACA è comparso nell'Unione europea almeno dall'aprile 2014 ed è stato individuato in 24 Stati membri. Poiché, data la natura dell'AB-CHMINACA, l'AB-CHMINACA non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni siano incomplete. Nella maggior parte dei casi l'AB-CHMINACA sequestrata si presentava in forma di materiale erbaceo o vegetale, talvolta anche in forma di polvere e, in misura minore, in altre forme fisiche, ad esempio in forma liquida o su carta assorbente. Sono stati eseguiti più di 4600 sequestri nell'Unione.

- (4) Sei Stati membri hanno segnalato 31 decessi correlati all'AB-CHMINACA. In almeno nove casi l'AB-CHMINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, quattro Stati membri hanno segnalato sette casi non mortali di intossicazione acuta associata all'AB-CHMINACA. Data la natura dell'AB-CHMINACA, è probabile che il numero di casi individuati e segnalati di intossicazioni non mortali e di decessi da AB-CHMINACA sia inferiore al reale.
- (5) Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali alla fabbricazione, alla distribuzione, al traffico e alla fornitura dell'AB-CHMINACA all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che l'AB-CHMINACA è prodotto da aziende chimiche site in Cina.
- (6) L'AB-CHMINACA è venduto solitamente, in piccoli e grandi quantitativi in negozi specializzati ("head shop"), come miscela da fumare cosiddetta euforizzante legale ("legal high") o sotto forma di polvere, nonché su Internet, come cosiddetto sostituto legale della cannabis. È anche possibile che sia venduto direttamente sul mercato delle droghe illecite. Poiché le confezioni di prodotti di questo tipo raramente espongono gli ingredienti, la maggior parte dei consumatori è inconsapevole del fatto di usare l'AB-CHMINACA o persino cannabinoidi sintetici in generale.
- (7) L'AB-CHMINACA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso dell'AB-CHMINACA per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.

- (8) Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse all'AB-CHMINACA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati dall'AB-CHMINACA forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (9) L'AB-CHMINACA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. L'AB-CHMINACA è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite ed è stata esaminata in occasione della 39^a riunione del comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza svoltasi dal 6 al 10 novembre 2017 a Ginevra. Ciò non impedisce all'Unione di adottare la decisione di sottoporre l'AB-CHMINACA a misure di controllo.
- (10) Poiché 18 Stati membri controllano l'AB-CHMINACA in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre l'AB-CHMINACA a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi presentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.

- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, è opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di sottoporre a controllo l'AB-CHMINACA in tutta l'Unione.
- (12) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
- (13) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva *N*-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1*H*-indazol-3-carbossiammide ("AB-CHMINACA") è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro ... [un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione] gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre l'AB-CHMINACA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
